



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 03/08/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 982
Programma venatorio regionale - Annata 2001/2002.

L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente Incaricato del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:

Con la L.R. n. 27 del 13/08/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è stata recepita integralmente la legge 157/92.

All'art. 9 della citata normativa regionale è sancito che la Giunta Regionale approva il Programma venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAFAF;
- d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% e il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. 1 relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportate nei propri programmi annuali.

L'art. 14 della citata normativa dispone che con il Programma venatorio regionale deve essere determinato il numero massimo dei cacciatori non residenti in Regione (4%), i permessi giornalieri da rilasciare (2%) e la riserva del numero dei cacciatori neo-abilitati (2%) che possono accedere negli ATC.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che il Piano faunistico venatorio regionale ed il relativo regolamento di attuazione sono stati approvati dal Consiglio Regionale con deliberazioni 405 e 406 del 7/7/99 e pubblicati sui BURP n°82 del 2/8/99 e 85 suppl. del 6/8/99.

E' da rammentare che con il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 sono stati istituiti i

sottoelencati A.T.C.:

PROVINCIA DI BARI

- Ambito A "Murgiano"
- Ambito B "Dei Trulli e Grotte"

PROVINCIA DI BRINDISI

- Ambito BR/A

PROVINCIA DI FOGGIA

- Ambito A "Zona Nord"
- Ambito B "Zona Sud"

PROVINCIA DI LECCE

- Ambito Nord
- Ambito Sud

PROVINCIA DI TARANTO

- Ambito TA/A

In ottemperanza di quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Settore Caccia e Pesca ha redatto ipotesi di Programma venatorio che è stato trasmesso alle Amministrazioni provinciali per l'acquisizione del parere di competenza.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, che avevano acquisito il parere del Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale, l'ipotesi del Programma venatorio 2001/2002 è stato sottoposto al Comitato Tecnico regionale che ha espresso parere favorevole con alcune modifiche ed integrazioni che vengono riportate nell'allegata ipotesi che viene sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Per quanto concerne il finanziamento della spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma di lire 4.000.000.000, che sulla base del programma venatorio allegato viene così ripartita per Provincia, limitatamente alla somma di lire 3.600.000.000 pari al 90% dell'importo finanziato:

Art. 54 Art.54 Art.54

Provincia comma 1 comma 1 comma 1 TOTALE

lett. a) lett. b) lett. c)

BARI	140.370.000	403.050.000	703.630.000	1.247.050.000
BRINDISI	170.010.000	129.330.000	90.650.000	389.990.000
FOGGIA	132.630.000	518.080.000	191.010.000	841.720.000
LECCE	157.430.000	217.950.000	192.630.000	568.010.000
TARANTO	119.560.000	171.590.000	262.080.000	553.230.000

TOTALE 720.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000 3.600.000.000

Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a £. 400.000.000, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione

alle Province dovranno essere rendicontate, da quest'ultime, annualmente. Eventuali somme non spese saranno riportate, con il programma d'intervento dell'anno successivo, nelle stesse voci previste dallo stesso comma oppure, previo accordo con l'Assessorato regionale competente, potranno essere utilizzate, nel rispetto delle finalità previste dalla L.R. 27/98, per l'attuazione di progetti finalizzati di:

- a) tutela, miglioramento e ripristino degli habitat e relative azioni di prevenzione;
- b) controllo e salvaguardia dei territori per fini faunistici-venatori, salvaguardia e conservazione della fauna;
- c) realizzazione di Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e potenziamento delle attività rientranti nei compiti degli Osservatori Faunistici provinciali (art. 8 L.R. n. 27/98).

Resta inteso che fermo restando la rendicontazione prevista dall'art. 54 della citata normativa regionale, eventuali residui attivi non utilizzati dalle Province, nei due anni successivi dalla data di approvazione del Programma annuale di intervento, di cui all'art. 10 - comma 8 della L.R. 27/98, saranno restituiti alla Regione Puglia in entrata sul relativo capitolo di Bilancio.

Pertanto si propone l'approvazione del Programma Venatorio Regionale 2001/2002, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Settore Caccia e Pesca ed emendato dal Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

riveniente dal presente provvedimento, di cui £. 3.600.000.000= da accreditare alle Amministrazioni Provinciali e £. 400.000.000 utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, sarà prelevata dalle somme iscritte al cap. 841010 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore,

A voti unanimi espressi nel modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma venatorio regionale - annata 2001/2002, contrassegnato dalla lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che con successivo atto dirigenziale saranno impegnate le somme derivanti dal presente provvedimento;
- di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento alla adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- di dare atto che restano confermati gli ATC già istituiti con il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 405 del 7/7/99 (DGR n.629 del 25/5/99);
- di pubblicare sul BURP il presente Programma venatorio Annata 2001/2002;
- di dare mandato all'Assessorato Agricoltura - Settore Caccia e Pesca di trasmettere il presente

provvedimento alle Amministrazioni Provinciali per l'affissione ai propri Albi Pretori;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15/5/97 art. 17 comma 32.

Il Segretario della Il Presidente della
Giunta Regionale Giunta Regionale
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2001/2002

ALLEGATO "A"

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2001/2002

Linee Generali

L'art.9 comma 15 della L.R.n°27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico

Regionale Faunistico-Venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciale al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIRAFAF;
- d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che 1a Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
- d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;
- e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);
- f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;
- g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett. d) del comma 9 dell'art.10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Amministrazioni provinciali per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

L'art. 14 della L.R. 27/98 dispone:

- al comma 4: "La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, un massimo di venti giornate di caccia, da Inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale".
- al comma 5: "La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, come determinate dal programma venatorio regionale annuale".

- al comma 6: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità previste nel regolamento regionale di gestione degli ATC".
- al comma 7: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria".

L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali di cui all'art. 53 della stessa legge 27/98, prescrive:

- al comma 1: "la Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
 - b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
 - c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".
- al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".
- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:
 - a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati, ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b);
 - b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
 - c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
 - d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
 - e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".

Infine, l'art. 55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.

1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato al risarcimento al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt.53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica".
2. Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1".

PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art.9 L.R. 27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2001: £. 4.000.000.000.
£. 3.600.000.000.

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

£.720.000.000.

PROVINCIA N° Cacciatori Stanziamento
(A.V.2000/01) previsto

BARI 6.130 140.370.000
BRINDISI 7.424 170.010.000
FOGGIA 5.792 132.630.000
LECCE 6.875 157.430.000
TARANTO 5.221 119.560.000

TOTALE 31.442 TOTALE 720.000.000

Tabella 2

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)

£. 1.440.000.000

PROVINCIA Superficie Stanziamento
A.S.P. previsto

BARI Ha	462.172	403.050.000
BRINDISI Ha	148.305	129.330.000
FOGGIA Ha	594.076	518.080.000
LECCE Ha	249.917	217.950.000
TARANTO Ha	196.761	171.590.000
<hr/>		
TOTALE Ha	1.651.231	TOTALE 1.440.000.000
<hr/>		

Tabella 3

(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

£. 1.440.000.000

<hr/>			
PROVINCIA	Superficie adibita	Stanziamiento	
	ad ambiti protetti	previsto	
<hr/>			

BARI Ha	70.614	703.630.000
BRINDISI Ha	9.097	90.650.000
FOGGIA Ha	19.169	191.010.000
LECCE Ha	19.332	192.630.000
TARANTO Ha	26.302	262.080.000
<hr/>		
TOTALE Ha	144.514	TOTALE 1.440.000.000
<hr/>		

Tabella 4

(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)

<hr/>				
Provincia	TAB. 1	TAB. 2	TAB. 3	TOTALE
<hr/>				

BARI	140.370.000	403.050.000	703.630.000	1.247.050.000
BRINDISI	170.010.000	129.330.000	90.650.000	389.990.000
FOGGIA	132.630.000	518.080.000	191.010.000	841.720.000
LECCE	157.430.000	217.950.000	192.630.000	568.010.000
TARANTO	119.560.000	171.590.000	262.080.000	553.230.000
<hr/>				
TOTALE	720.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	3.600.000.000
<hr/>				

Tabella 5

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art.54 L.R. 27/98)

*Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di £.

Provincia	Let. A (20%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (10%)	Totale
BARI	249.410.000	249.410.000	374.115.000	249.410.000	124.705.000	1.247.050.000
BRINDISI	77.998.000	77.998.000	116.997.000	77.998.000	38.999.000	389.990.000
FOGGIA	168.344.000	168.344.000	252.516.000	168.344.000	84.172.000	841.720.000
LECCE	113.602.000	113.602.000	170.403.000	113.602.000	56.801.000	568.010.000
TARANTO	110.646.000	110.646.000	165.969.000	110.646.000	55.323.000	553.230.000
TOTALE	720.000.000	720.000.000	720.000.000	360.000.000	3.600.000.000	

Lo stanziamento di cui alla lettera d) viene così ripartito:

- a) 50% per acquisto fauna di ripopolamento;
- b) 50% per attrezzature dirette all'ambientamento della fauna.

Lo stanziamento di cui alla lett. e) ricomprende anche gli oneri derivanti dalle spese sostenute dalle province per i revisori dei conti degli ATC.

ACCESSO AGLI A.T.C.

Al sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 9 della L.R.27/98, sulla base dei Piani faunistici venatori provinciali recepiti dal Piano faunistico-venatorio regionale, il numero massimo dei cacciatori che può accedere in ogni ATC è il seguente:

A.T.C. Superficie utile Cacciatori
alla caccia ammissibili

Provincia di Bari

Ambito A "Murgiano" Ha 133.070 7.000

Ambito B "Dei Trulli Ha 121.125 6.372
e Grotte"

Provincia di Brindisi

Ambito BR/A Ha 118.536 6.236

Provincia di Foggia

Ambito A Zona Nord Ha 237.503 12.494

Ambito B Zona Sud Ha 189.911 9.990

Provincia di Lecce

Ambito Nord Ha 94.412 4.966

Ambito Sud Ha 95.202 5.008

Provincia di Taranto

Ambito TA/A Ha 157.188 8.269

La Regione stabilisce il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi dagli ATC di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 della L.R.27/98 e che di seguito si riportano:

A.T.C.	Cacciatori Art. 14	Art. 14	Art. 14	Totali max
Ammis-	Comma	Comma	Comma	posti da
sibili	5	6	7	assegnare
art. 14				

Provincia di Bari

Ambito A "Murgiano" 7.000 280 140 140 560

Ambito B "Dei Trulli e Grotte" 6.372 255 127 127 509

Provincia di Brindisi

Ambito BR/A 6.236 249 125 125 499

Provincia di Foggia

Ambito A Zona Nord 12.494 500 250 250 1.000

Ambito B Zona Sud 9.990 400 200 200 800

Provincia di Lecce

Ambito Nord 4.966 199 99 99 397

Ambito Sud 5.008 200 100 100 400

Provincia di Taranto

Ambito TA/A 8.269 330 165 165 660

N.B.: Resta inteso che il precitato contingente di cacciatori ammissibili, dovrà essere ridimensionato a seguito dell'eventuale minor territorio utile alla caccia, dovuto all'istituzione di aree destinate alla gestione privatistica, come specificato nel N.B. precedente, e a quelle autorizzate come fondi chiusi successivamente alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003.

Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 27/98 la Regione Puglia consente, in base alle disponibilità di ciascun ATC, una quota max del 10% del numero dei cacciatori ammissibili per ambito e

per un massimo di venti giornate da destinare ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, limitatamente alla fauna migratoria. Il predetto beneficio è a titolo gratuito e la relativa attribuzione di posti sarà effettuata dai Comitati di Gestione, con le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento ATC.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in £.62.500 (sessantaduecinquecento) per i cacciatori residenti in Puglia e £. 125.000 (centoventicinquemila) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in £. 10.000 (diecimila) per ogni giornata di caccia per i cacciatori residenti in Regione e in £. 20.000 (ventimila) per gli extraregionali.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione
(ex comma 3 art.54)

£. 400.000.000

a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R. 27/98; del Piano faunistico venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati)

Totale £. 80.000.000

b) 80% fondo di tutela Totale £. 320.000.000

Utilizzazione del fondo di tutela

Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano faunistico venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia, previsti dal Piano faunistico venatorio regionale, sono di seguito riportati con i confini e le relative planimetrie.

PROVINCIA DI BARI

AMBITO "A" MURGIANO

(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di:

Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Minervino, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani) delimitato a:

N-O fiume Ofanto

N-E mare Adriatico

E SS. 96 e 99

S limite di provincia Matera/Potenza

AMBITO "B" DEI TRULLI E DELLE GROTTI

(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di:

Acquaviva, Adelfia, Alberobello, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano, Castellana, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano, Sammichele, Sannicandro, Santeramo, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano) delimitato a:

N SS. 96 e 99

N-E mare Adriatico

S-E Provincia di Brindisi

S limite di provincia Matera/Taranto

PROVINCIA DI BRINDISI

Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico ATC.

PROVINCIA DI FOGGIA

Ambito territoriale di caccia - Zona "A" - Nord. Territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Chieuti, Serracapriola, S. Paolo di Civitate, Apricena, Poggio Imperiale, Torremaggiore, San Severo, Rignano Garganico, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Lucera, Lesina, S.Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo (A-B), Sannicandro Garganico, Monte Sant'Angelo, Carpino, Cagnano Varano, Rodi garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Ischitella, Vico del Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Volturino, Isole Tremiti, Carlantino, Celenza, S. Marco la Catola, Volturara, Motta Montecorvino, Alberona, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Faeto, Troia, Celle San Vito, Orsara di Puglia.

Ambito territoriale di caccia - Zona "B" Sud. Territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Bovino (A-B), Panni, Monteleone di Puglia, Candela, Deliceto, Accadia, Sant'Agata di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Orta Nova, Zapponeta, Ascoli Satriano, Ortona, Stornara, Stornarella, Carapelle, Cerignola, San Ferdinando, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Foggia (A-B), Manfredonia (A-B), Rocchetta Sant'Antonio.

Confini Ambito "A" - Zona Nord

L'ambito "A" confina a Sud con la S.S. 89 che da Manfredonia conduce a Foggia, con il raccordo tangenziale che dallo svincolo per Foggia della S.S. 59 conduce alla S.S. 16 che dalla tangenziale conduce all'innesto della S.S. 90 Foggia-Napoli fino al limite della Regione Campania.

Confini Ambito "B" - Zona Sud

L'Ambito "B" confina a Sud con la Regione Basilicata, dalla località Canestrello alla confluenza delle Provinciali SP 83-91 e da quest'ultima con il confine territoriale della Provincia di Bari fino alle foci del Fiume Ofanto; confina ad Est con il Mare Adriatico; ad Ovest con i confini Regionali della Campania; a Nord in parte con il territorio dell'ambito "A" e in parte con il territorio del Parco Nazionale del Gargano.

PROVINCIA DI LECCE

Nord (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni: Squinzano, Guagnano, Salice Salentino, Campi Salentina, Trepuzzi, Surbo, Novoli, Veglie, Porto Cesareo, Leverano, Copertino,

Nardò, Arnesano, Monteroni di Lecce, S. Pietro in Lama, Lequile, S. Cesario di Lecce, S. Donato di Lecce, Sternatia, Zollino, Martignano, Calimera, Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Cavallino, Lecce, Carmiano, Caprarica di Lecce, Galatone, Galatina, Soleto, Martano.

Confini costituiti dalle Str. prov.li:

SM al Bagno (Nardò)

Galatone

Galatina

Soleto

Martano

Borgagne e S. Andrea di Melendugno.

Sud (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni: Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Sogliano Cavour, Aradeo, Seclì, Neviano, Sannicola, Gallipoli, Alezio, Tuglie, Collepasso, Cutrofiano, Melpignano, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi, Giurdignano, Otranto, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Sanarica, Giuggianello, Minervino di Lecce, Uggiano la Chiesa, Supersano, Taviano, Racale, Alliste, Melissano, Ugento, Taurisano, Ruffano, Miggiano, Specchia, Montesano Salentino, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Salve, Morciano di Leuca, Presicce, Acquarica del Capo, Nociglia, Surano, Poggiardo, Ortelle, S. Cesarea T., Castro, Botrugno, San Cassiano, Parabita, Matino, Spongano, Diso, Andrano, Casarano, Cursi.

PROVINCIA DI TARANTO

Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico ATC.

Osservatorio Faunistico

La L.R. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi dovranno essere consegnati, da parte delle Amministrazioni provinciali, all'Osservatorio faunistico, che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi.

A seguito dell'adozione del vigente modello di tesserino venatorio, l'Osservatorio faunistico ha già iniziato, da tempo, alcune analisi con riferimento al quadro della situazione faunistica regionale.

La conoscenza di tali elementi, relativi all'esercizio venatorio delle annate precedenti anche se avvenute a campione, consente di programmare adeguati piani di prelievo, per l'annata successiva, anche per quanto riguarda la selvaggina migratoria in genere e quella acquatica.

In particolare, il prelievo venatorio di Tortora, Marzaiola, Combattente potrà interessare il periodo 1 settembre - 31 ottobre, della Quaglia e della Lepre il periodo 1° settembre - 16 dicembre e quello del Colombaccio e della Gazza il periodo 1° settembre - 16 gennaio periodi che rientrano nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dalla vigente normativa per il prelievo di tali specie.

Le modalità di caccia saranno da appostamento temporaneo o fisso, ove autorizzato, per le citate specie acquatiche, prevalentemente con l'ausilio del cane da ferma per le quaglie. Per le sopracitate specie l'esercizio venatorio dovrà praticarsi nell'ambito degli ATC e delle Aziende faunistico-venatorie limitatamente alle stoppie, negli incolti lungo i corsi d'acqua, i laghi, gli stagni, gli invasi lungo i canali

alberati le macchie, all'esterno del bosco. Per la Tortora è consentito anche negli oliveti. Resta inteso che dette limitazioni saranno operanti fino alla giornata precedente all'apertura della caccia generale.

Con riferimento a tali specie, si ritiene di sottolineare che in regime di caccia programmata le limitazioni di cui sopra riguardanti le modalità di caccia a cui le specie possono essere sottoposte, gli ambiti ove il prelievo è previsto, il carniere individuale per giornata consentito, il numero di cacciatori ammessi al prelievo (nel caso della caccia alla quaglia effettuate prevalentemente dai possessori di cani da ferma, che rappresentano, all'incirca, il 20% dei cacciatori pugliesi) definiscono una situazione più che soddisfacente della gestione faunistico-venatoria delle specie di che trattasi, ai fini anche del carniere potenzialmente prelevabile e della anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio al 1° settembre.

Ciò, in considerazione della particolare situazione ambientale pugliese ed in linea con le previsioni di cui alla L.R. 27/98 art. 31 commi 3 e 4.

In attuazione del presente Piano il Calendario venatorio regionale definirà l'apertura anticipata dell'esercizio venatorio.